

R.G.L 3484 / 2020

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.7.2020

Esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti

Pronunciando in ordine al ricorso ex art. 28 l. 300/70

promosso da:

FILCAMS CGIL PROVINCIALE di Torino, in persona del Segretario Provinciale e da
UILTUCS-UIL , in persona del Segretario Generale rappresentati e difesi dall'Avv.
FAUSTO RAFFONE e dall'Avv. **VULLO CONCETTA** come da delega in atti

RICORRENTE

MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A. in persona del suo legale rappresentante
pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluigi Baroni, Francesca
Tironi, Giulia Spalazzi, Federica Carelli e Silvia **BASILE** , per delega in atti

CONVENUTA

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

La **FILCAMS CGIL** provinciale di Torino e la **UILTUCS -UIL** provinciale di Torino
propongono azione ex articolo 28 legge 300/70 avverso la S.p.A. Margherita
Distribuzione ed espongono :

che il gruppo Margherita è stato acquisito in data 1/8/2019 da **CONAD** società
cooperativa e da **WRM Group**, e la S.p.A. Margherita Distribuzione è subentrata
alla S.p.A. Auchan in particolare per quanto riguarda l'Ipermercato di Torino corso
Romania 406, mantenendo la stessa partita Iva di Auchan S.p.A. e riconoscendo ai
lavoratori addetti l'anzianità già acquisita e l'anzianità convenzionale del gruppo;
che a seguito di domanda di Cassa Integrazione Straordinaria richiesta dalla S.p.A.
Margherita Distribuzione in data 1/4/2020 è stato sottoscritto avanti il Ministero
del Lavoro verbale di accordo con valenza nazionale con il quale è stata



concordata la richiesta di Cassa Integrazione Straordinaria dal 6 aprile al 31 dicembre 2020 ;

che le Organizzazioni Sindacali ricorrenti hanno sottoscritto l'accordo con esclusione del punto 12 ;

che il punto 10 dell'accordo recita : “saranno effettuati incontri tra azienda e OOSS di norma con cadenza trimestrale o su richiesta delle parti, per monitorare l'evolversi della situazione aziendale, l'utilizzo della CIGS e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione”;

che il punto 12 recita: “ulteriori criteri e modalità per accompagnare, a sostegno dei lavoratori interessati, la presente procedura unitamente al ricorso alla mobilità e alla ricollocazione, sono stati definiti con intese aziendali alle quali si rinvia, purché compatibili con gli strumenti e con le finalità previste dal presente verbale”;

che con riferimento al punto 10 le organizzazioni sindacali ricorrenti, ritenuto opportuno aprire un confronto per quanto riguarda l'ipermercato di Torino corso Romania 460 relativamente alle modalità di utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria ed ai criteri della rotazione hanno richiesto con messaggio di posta elettronica certificata 20 aprile 2020 un incontro con la direzione del supermercato di Torino, e, senza avere riscontro, anche con successiva lettera 13 maggio 2020, lettera rimasta senza riscontro; le OOSS nazionali hanno inviato alla società convenuta messaggio di posta elettronica certificata 29 maggio 2020, sollecitando l'incontro , senza ricevere risposta .

Chiedono pertanto dichiararsi l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla S.p.A. Margherita Distribuzione ed ordinarsi alla stessa la cessazione del comportamento, con rimozione degli effetti e conseguentemente:

- a) ordinare l'effettuazione di incontri ai sensi dell' articolo 10 accordo 1/4/2020
- b) ordinare l'affissione nella bacheca aziendale del decreto di declaratoria dell'antisindacalità
- c) ordinare altresì la pubblicazione del provvedimento per intero sui quotidiani a maggior diffusione nazionale
- d) ovvero disporre ogni altro procedimento ritenuto necessario ed opportuno.



La convenuta si è costituita contestando diffusamente le avversarie argomentazioni e chiedendo dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia condotta antisindacale e/o discriminatoria da parte di Margherita Distribuzione S.p.A. nei confronti delle organizzazioni sindacali ricorrenti. Fa presente che il tavolo di confronto in sede sindacale in ordine alle modalità applicative della cassa integrazione si era positivamente concluso con le sole sigle FISASCAT CISL e UGL.

Senza necessità di istruttoria la causa è stata trattenuta a riserva all'udienza del 24 luglio 2020, all'esito della discussione.

Il giudice osserva quanto segue.

- 1) È preliminare l'esame dell'accordo raggiunto avanti il Ministero del Lavoro in data 1/4/2020, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ricorrenti solo parzialmente, come già esposto: i ricorrenti fanno valere in particolare gli obblighi previsti dall'articolo 10, pacificamente riferibile a tutte le parti - non vi è infatti questione sull'efficacia dell'accordo tra le parti, non ponendosi il problema della rilevanza della clausola 12, non accettata dai ricorrenti, nell'economia generale dell'accordo;
- 2) La convenuta nega di aver inteso discriminare le organizzazioni sindacali ricorrenti e afferma di aver correttamente gestito la trattativa, in un contesto di particolare complessità e di rilievo nazionale - fusione per incorporazione di SMA spa, Erregest Spa e SGD spa, tutte società facenti parte del gruppo AUCHAN, in Margherita Distribuzione, e acquisizione delle quote di Margherita Distribuzione da parte del consorzio CONAD, con passaggio a Conad del 60% dei punti vendita, e trasferimento di altri a primari operatori di mercato; la società convenuta precisa (tralasciando la narrativa circa lo svolgimento del confronto in periodi precedenti la firma dei protocolli d'intesa 23/3/2020) di non aver dato riscontro alle richieste delle organizzazioni sindacali ricorrenti in quanto l'accordo sindacale che determinava le modalità di gestione della cassa integrazione presso l'ipermercato di Torino corso Romania 460 era stato



siglato solamente con FISASCAT CISL e UGL, mentre le ricorrenti avevano rifiutato di partecipare al tavolo di confronto e dunque la società non era vincolata da alcun obbligo di legge, contrattuale o sindacale a riaprire il tavolo di confronto con le sigle non firmatarie; inoltre accettare la riapertura del confronto solamente con le organizzazioni sindacali ricorrenti avrebbe configurato una condotta antisindacale nei confronti delle organizzazioni pretermesse; infine a fronte dell'emergenza sanitaria COVID 19 era necessario gestire i relativi impatti sull'organizzazione aziendale con carattere di priorità, con conseguente differimento di ogni altra attività non urgente;

- 3) dunque la questione diventa puramente interpretativa circa la portata dell'articolo 10 dell'accordo 1/4/2020 - ritengono le organizzazioni sindacali ricorrenti appunto di aver diritto essere convocate, e diversamente ragiona la società convenuta: ritiene il giudice, poiché, come detto, l'accordo 1/4/2020 deve ritenersi vincolante ed efficace tra le parti, con eccezione del punto 12 non sottoscritto dalle ricorrenti, e tenuto conto del preciso tenore dell'art. 10, che l'azienda avrebbe dovuto convocare anche le organizzazioni sindacali ricorrenti che ne avevano fatto richiesta, per "monitorare l'evolversi della situazione aziendale, l'utilizzo della CIGS e la rotazione, così come quello della mobilità e della ricollocazione" , e non per riaprire il confronto. Invero l'art. 12 , non sottoscritto, fa riferimento sì ad intese aziendali, ma riguarda l'individuazione di "ulteriori criteri e modalità ...", dunque si colloca al di là delle previsioni dell'art. 10, che restano comunque ferme con riferimento al monitoraggio. La mancata convocazione, all'epoca dei fatti, ha costituito una lesione dell'esercizio della attività sindacale, posto che l'obbligo di convocazione è riconosciuto da accordo sottoscritto dalle parti, e si giustifica pertanto il ricorso delle OOSS ricorrenti alla tutela di cui all'art. 28, irrilevante essendo l'esame del requisito dell'intenzionalità o meno della condotta;
- 4) la società convenuta contesta il requisito dell'attualità del comportamento, in quanto con comunicazione 13/7/2020 (documento 2) pur ribadendo la correttezza del proprio operato, ha confermato la



disponibilità a incontrare anche le OOSS ricorrenti, proponendo in concreto le date del 15 luglio 2020 o del 22 luglio 2020- a nessuno dei due incontri proposti le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno ritenuto di partecipare, per quanto si dirà; all'udienza del 17 luglio 2020 il giudice, nell'esperire il tentativo di conciliazione, ha chiesto alle parti se tale circostanza, emersa in corso di giudizio, potesse valere come composizione bonaria della controversia, ma senza esito, in quanto i ricorrenti hanno precisato che *“non accettano la presenza a tale incontro del sindacato FISASCAT, rendendosi disponibile all'incontro, dal momento che tale OS ha già avuto modo di confrontarsi con l'azienda”* mentre la parte convenuta ha fatto presente che la FISASCAT doveva essere quantomeno invitata avendo sottoscritto l'accordo in esame (cfr. verbale di udienza);

- 5) la circostanza non è priva di significato, in un procedimento ove vengono esaminati, al fine di verificare se è stato garantito l'effettivo esercizio della libertà e attività sindacale, tutti i profili di fatto della condotta datoriale, anche successivi a quelli denunciati;

osserva il giudice come detta circostanza non valga a escludere l'attualità del comportamento, come sostiene la parte convenuta, in quanto indubbiamente si è verificata dopo il deposito e la notifica del ricorso e ritiene che sussista interesse ex articolo 100 c.p.c. delle ricorrenti ad ottenere la pronuncia dichiarativa dell'antisindacalità della condotta (essendo stati prospettati anche profili di discredito del sindacato); neppure può portare ad una pronuncia di cessata materia del contendere - sul punto vibrante è l'opposizione della parte ricorrente, che chiede una pronuncia di merito; acquista tuttavia significato sul versante della *“rimozione degli effetti”* quale sorta di ravvedimento operoso. Invero la convenuta ha in concreto modificato l'interpretazione sostenuta in prima battuta circa gli obblighi nascenti dall'articolo 10 dell'accordo in esame (pur difendendo tale interpretazione nella comparsa di costituzione), e ha convocato le OOSS ricorrenti, che chiedevano, appunto, tale convocazione. Pertanto va pronunciata la antisindacalità del comportamento consistente nel



negare la convocazione ex articolo 10 accordo 1/4/20, dal momento della prima richiesta delle organizzazioni sindacali ricorrenti e sino al 13 luglio 2020, quando tale convocazione si è realizzata, in ritardo, e dopo la notifica del ricorso ex art. 28; ritiene il giudice che non vi sia necessità di pronunciare circa la rimozione degli effetti come richiesto al punto a) delle conclusioni attoree sopra riportate.

Occorre anche precisare come sia ingiustificata la posizione di chiusura delle organizzazioni sindacali ricorrenti, laddove hanno rifiutato e rifiutano di partecipare agli incontri ex articolo 10 in quanto rivolti anche alla FISASCAT CISL, posizione di intransigenza che mal si concilia con l'interpretazione della clausola proposta dalle stesse organizzazioni sindacali (in sede di discussione parte convenuta ha giustamente osservato trattarsi di un "loop" logico difficilmente giustificabile e risolvibile); né può sostenersi che le OOSS ricorrenti abbiano il diritto di decidere a quali altre OOSS firmatarie debba essere rivolta o preclusa la convocazione.

Deve comunque esaminarsi un ulteriore aspetto, prospettato in ricorso, e cioè quello della lesione subita dai sindacati ricorrenti sotto il profilo dell' "immagine" risultante dalla negazione di riscontro alle richieste, e di incontri finalizzati al monitoraggio della situazione aziendale come prevede l'articolo 10, in un momento particolarmente cruciale per i lavoratori, dato dai passaggi societari di cui si è detto, dalla gestione di istituti quali la cassa integrazione e la mobilità, e dalle difficoltà comunque create dall'emergenza COVID 19: il giudice ritiene che possa essere rimedio sufficiente l'ordine di affiggere il presente provvedimento, per intero, nella bacheca aziendale per 10 giorni dalla pubblicazione. Non si ravvisa invece quel minimo requisito di rilevanza (dal punto di vista territoriale) per ordinare la richiesta pubblicazione sui quotidiani nazionali, su cui i ricorrenti hanno insistito in sede di discussione.

Restano le spese processuali.

Al riguardo, va tenuto conto della parziale soccombenza della parte convenuta, ma anche del rifiuto ingiustificato delle parti ricorrenti a



prendere in esame la proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza 17/7/2020: ritiene pertanto il giudice che le spese possano essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l. 300/70

dichiara la antisindacalità della condotta tenuta dalla S.p.A. Margherita Distribuzione di consistente nel non convocare le organizzazioni sindacali ricorrenti che ne avevano fatta richiesta ex articolo 10 accordo 1.4.2020, e cessata in data 13.7.2020;

ordina l'affissione del presente provvedimento per intero nella bacheca aziendale per 10 giorni dalla data di pubblicazione;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Torino, 27.7.2020

Il Giudice

Federica Lanza

